

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 126/15

Lussemburgo, 15 ottobre 2015

Sentenza nella causa C-167/14 Commissione /Grecia

Per avere attuato con ritardo la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, la Grecia viene condannata a una somma forfettaria di 10 milioni di euro e ad una penalità di 3,64 milioni di euro per ogni semestre di ritardo

In una sentenza del 2007, la Corte aveva già accertato una prima volta l'inadempimento della Grecia

Una direttiva dell'Unione¹ mira a proteggere l'ambiente dal deterioramento dovuto allo scarico delle acque reflue urbane (acque reflue domestiche e industriali). Essa prevede, in particolare, che gli Stati membri debbano provvedere affinché tutti gli agglomerati il cui «abitante equivalente»² è superiore a 15 000 siano dotati di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, tali agglomerati devono trattare le acque reflue urbane prima del loro scarico.

Ritenendo che 30 agglomerati greci aventi un numero di «abitante equivalente» superiore a 15 000 non fossero dotati né di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane né di sistemi di trattamento, nel 2006 la Commissione ha promosso un ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 25 ottobre 2007³, la Corte ha dichiarato che la Grecia era venuta meno ai suoi obblighi in quanto 23 agglomerati non erano ancora dotati di sistemi di raccolta e/o di trattamento delle acque reflue urbane.

Reputando che la Grecia non avesse ancora dato esecuzione alla sentenza del 2007 in 6 dei 23 agglomerati interessati (ossia negli agglomerati di Lefkimmi, Markopoulo, Koropi, Nea Makri, Rafina e Artemida), nel 2014 la Commissione ha deciso di presentare un nuovo ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia. In tale contesto, la Commissione chiede alla Corte di condannare la Grecia a versare una penalità pari a 47 462,40 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2007 nonché una somma forfettaria di 5 191,20 euro al giorno tra la data di pronuncia della sentenza del 2007 e la sua completa esecuzione.

Con l'odierna sentenza la Corte dichiara che la Grecia è venuta meno al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 2007, in quanto, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per l'esecuzione della predetta sentenza (25 aprile 2011), i sei agglomerati in questione non erano ancora dotati di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane.

Al fine di assicurare l'esecuzione completa della sentenza del 2007, la Corte decide di infliggere alla Grecia **sanzioni pecuniarie** sotto forma di una penalità e di una somma forfettaria.

Per quanto riguarda la penalità, la Corte ritiene che la mancanza o l'insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane possa danneggiare l'ambiente e debba essere considerata particolarmente grave. Tuttavia, la Corte rileva come circostanza attenuante che, tenuto conto del numero relativamente esiguo di agglomerati non ancora regolarizzati, il danno

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).

² La nozione di «abitante equivalente» è un'unità che corrisponde all'inquinamento causato mediamente, ogni giorno, da un abitante.

³ Sentenza della Corte del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia (C-440/06).

all'ambiente è meno rilevante di quello accertato nel 2007. Del pari, la Corte tiene conto degli sforzi compiuti dalla Grecia e riconosciuti dalla Commissione.

Sempre ai fini del calcolo della penalità, la Corte constata che la durata dell'infrazione addebitata alla Grecia è notevole, ossia quasi otto anni dalla data di pronuncia della sentenza del 2007. Infine, la Corte prende in considerazione la diminuzione della capacità contributiva della Grecia, stante la diminuzione del suo prodotto interno lordo verificatasi nel frattempo. Per tutti questi motivi, la Corte ritiene congruo infliggere alla Grecia, a decorrere dalla data odierna, una **penalità decrescente di** 20 000 euro al giorno, pari a **3,64 milioni di euro per ogni semestre di ritardo**, ove l'importo effettivo della penalità dovrà essere calcolato ogni sei mesi tenendo conto, ogni volta, del numero di «abitante equivalente» messo a norma conformemente alla sentenza del 2007.

Quanto alla **somma forfettaria**, diretta a garantire una prevenzione effettiva del reiterarsi, in futuro, di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione, la Corte, per motivi sostanzialmente identici a quelli che hanno condotto all'irrogazione della penalità, ritiene congruo imporre alla Grecia il pagamento di un importo di **10 milioni di euro**.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Monserrat Pappalettere **☎** (+352) 4303 8575